

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 2-2126

L.r. 19/2009, Artt. 40 e 42. Approvazione quale stralcio di Piano di Gestione in materia di pascolo in bosco per i relativi Siti dello Studio "Individuazione delle aree pascolabili ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 IT1160062 e IT1160018".

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Richiamata la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'art. 3, che prevede che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

richiamata la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, con il quale, unitamente alla legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", si dà applicazione in Italia alle Direttive comunitarie in parola;

richiamati gli articoli 3 e 4 del suddetto DPR 357/97 e s.m.i che prevedono l'adozione da parte delle Regioni di opportune misure di conservazione nonché, ove necessari, di appropriati piani di gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*";

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*" che detta i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla cui base le Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

visto l'articolo 40 della suddetta legge regionale che prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale delle misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale) e il comma 2 dello stesso articolo 40 della l.r. 19/2009 che prevede che quali misure di conservazione siano approvati all'occorrenza appositi piani di gestione;

viste le *“Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”*, approvate con la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, con la D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con la D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016 e con la D.G.R. n. 1-1903 del 04/09/2020, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari;

viste le Misure di Conservazione sito-specifiche vigenti per il Sito IT 1160018 approvate con D.G.R. n. 29-3572 del 4/7/2016 ai fini della designazione del Sito quale Zona Speciale di Conservazione attraverso il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 febbraio 2017;

considerate le peculiarità della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira" e della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1160018 "Sorgenti del torrente Maira, Bosco di Saretto e Rocca Provenzale", la cui gestione è stata delegata all'Ente di Gestione delle Alpi Marittime con D.G.R. n. 25-8889 del 6/5/2019, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i;

considerato che i Siti della rete Natura 2000 in parola risultano caratterizzati da vaste superfici boscate per larga parte riconducibili all'habitat di interesse comunitario identificato con codice 9420 "Boschi di larice e/o pino cembro" i quali possono essere soggetti a diverse pressioni antropiche che, potenzialmente, possono limitarne e/o comprometterne la conservazione, con particolare riferimento alla pratica del pascolo in bosco;
ritenuto di specificare che per "pascolo in bosco" s'intende il pascolo condotto su superfici che possono essere definite "bosco" ai sensi della normativa vigente in materia forestale e che tale pratica può condizionare, in particolare, la rinnovazione forestale;

considerato che la tematica del pascolo in bosco è normata, a livello regionale, dall'art. 45 del D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R (cd. Regolamento forestale") in virtù di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. m) della l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 e, di norma, è consentito solo nei casi indicati dal suddetto Regolamento forestale e purché non comprometta la conservazione e la rinnovazione dei boschi, fatto salvo eventuali deroghe che possono essere richieste su superfici specificatamente individuate da Piani Forestali Aziendali e/o Pastorali approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale;

considerato che i Piani Forestali Aziendali, quando ricadono all'interno di Siti della rete Natura 2000, sono soggetti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009. Con l'approvazione di tali Piani, se questi individuano la compresa silvo-pastorale, vengono approvate anche le aree specificatamente individuate nelle quali risulta possibile la pratica del pascolo in bosco;

considerato che l'art. 12, comma 1, lett. e) delle succitate "*Misure di Conservazione per la Tutela della rete Natura 2000 del Piemonte*" norma il tema del pascolo in bosco, il quale risulta di norma vietato fatto salvo che le aree siano identificate e circoscritte;

considerato altresì che le Misure di Conservazione sito-specifiche vigenti per il Sito IT 1160018 riprendono il succitato divieto specificatamente riferito all'habitat "9420-boschi di larice e/o pino cembro";

considerato che il Comune di Acceglio (CN) si è dotato del Piano Forestale Aziendale, approvato con D.G.R. 1-1208 del 20 aprile 2020, riguardante le sole superfici boschive di proprietà comunale ricadenti in destra idrografica del torrente Maira e poste, in parte, all'interno dei Siti della rete Natura 2000 IT1160018 e IT1160062 e che tale Piano individua una compresa silvo-pastorale, costituita da boschi di larice, nella quale viene consentito il pascolo in bosco con le modalità definite nel Piano stesso;

dato atto che il Comune di Acceglio, in data 5 febbraio 2019 (nota prot. n. 3496/A1601) ha proposto al Settore Biodiversità e aree naturali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio uno Studio dal titolo "*Individuazione delle aree pascolabili ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 IT1160062 e IT1160018*" avente l'obiettivo di individuare e definire puntualmente quali boschi hanno le caratteristiche per essere pascolati su tutte le superfici boschive di proprietà comunale ricadenti all'interno dei succitati siti della rete Natura 2000 e che tale Studio è stato approvato con D.G.C. n. del 18/01/2019.

Dato atto che a seguito di istruttoria condotta dal Settore regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali:

- tale elaborato risulta di grande utilità al fine di individuare chiaramente quali superfici boschive possono essere pascolate ed escludendo le altre da tale pratica, garantendo così la conservazione di habitat forestali e relative specie di interesse comunitario tutelati all'interno dei Siti della rete natura 2000 interessati, soddisfacendo altresì quanto richiesto dall'art. 12, comma 1, lett. e delle Misure di Conservazione generali e configurandosi quale stralcio di Piano di Gestione per i Siti IT1160062 e IT1160018 limitatamente alla materia del pascolo in bosco;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2 della l.r. 19/2009, i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, occorre che vengano adottati dal soggetto gestore del Sito prima di essere approvati dalla Giunta regionale;
- l'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, con nota prot. 390 del 27/01/2020, ha indetto le consultazioni sullo Studio "*Individuazione delle aree pascolabili ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 IT1160062 e IT1160018*" con gli Enti territorialmente coinvolti, con i comprensori alpini, con le associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale e, entro il termine del 28 febbraio, non è pervenuta nessuna osservazione;
- sono così state assolte le fasi di consultazione preliminari all'approvazione dei Piani, previste dal comma 2 dell'art. 42 della l.r. 19/2009;
- a seguito di consultazione, con Deliberazione del Consiglio n. 13 del 06 luglio 2020, l'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime ha adottato lo Studio in parola quale stralcio di Piano di gestione, limitatamente alla pratica del pascolo in bosco, per i siti della rete Natura 2000 IT1160062 e IT1160018;
- i Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 sono direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei

Siti e che, per le loro caratteristiche intrinseche, non contengono previsioni o disposizioni aventi effetti negativi significativi sull'ambiente o su altri siti della Rete Natura 2000;

- il suddetto Studio costituente stralcio di Piano di Gestione soddisfa pienamente le specifiche di cui al paragrafo precedente;

- si ritiene che il suddetto Studio risulta conforme alle disposizioni e agli indirizzi delle *“Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”*, approvate con la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, con la D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e con la D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, D.G.R. n. 1-1903 del 04/09/2020, nonché alle Misure di Conservazione sito-specifiche vigenti per il Sito IT1160018 e approvate con D.G.R. n. 29-3572 del 4/7/2016.

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi degli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009, lo Studio "Individuazione delle aree pascolabili ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 IT1160062 e IT1160018" quale stralcio di Piano di Gestione per i relativi Siti della rete Natura 2000 che risulta composto da:

- Allegato I: Relazione generale;
- Allegato II: Schede delle particelle
- Allegato III: Carta della pascolabilità

Tutto ciò premesso,

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*;

visto il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;

vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*;

viste le *“Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”*, approvate con la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e successive modifiche;

visto il Decreto legislativo 03 aprile 2018, n. 34 *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*;

vista la L.r. 10 febbraio 2009, n. 4 *“Gestione e promozione economica delle foreste”*

vista la L.r. 28 luglio 2008, n. 23 “*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare ai sensi dell'art. 42 della l.r. 19/2009 s.m.i. lo Studio "*Individuazione delle aree pascolabili ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 IT1160062 e IT1160018*" quale stralcio di Piano di Gestione per i relativi siti della rete Natura 2000, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che risulta composto da:

- Allegato I: Relazione generale;
- Allegato II: Schede delle particelle
- Allegato III: Carta della pascolabilità

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La documentazione allegata al presente provvedimento è agli atti del Settore Biodiversità e aree naturali nonché disponibile sul sito ufficiale della Regione Piemonte a partire dalla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/piani-gestione-misure-conservazione>

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)